



# COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania

## ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**N° 69 del 29 dicembre 2022 - Seduta Pubblica**

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.**

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 19.45. e seguenti, nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, Convocato il Consiglio Comunale con determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 26970 del 23.12.2022 invitati i consiglieri con avviso inviato tramite PEC, il medesimo si è riunito.

COGNOME E NOME		PRESENTE	COGNOME E NOME		PRESENTE
1	SCIACCA Rocco	P	9	LEONARDI Francesco	A
2	FRAZZETTO Antonino	P	10	FRAZZETTO Giuseppe	P
3	MINERVA Sara	P	11	MILAZZO Lucia	A
4	ISAIA Santi	P	12	CONTARINO Maria	P
5	TRINGALI Valentina	A	13	RUSSO Eugenio	A
6	RUSSO Federica	P	14	MINISSALE Rosario	P
7	VENTURA Paolo Maurizio	P	15	BONACITI Maria	P
8	CRISTOFARO Rocco	P	16	GRAVINA Ignazio	P

Presenti 12 Assenti 4 Consiglieri

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Rocco Sciacca

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cataldo La Ferrera

Per l'Amministrazione sono presenti gli Assessori: G. Calandra, G. Calleri, G. La Magna, E. Milga e P.M. Ventura

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

**Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Rocco Sciacca**

**Introduce il punto iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto ad oggetto:** Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**APPROVA** la proposta di delibera consiliare n.8 dell'Area 3 del 02.12.2022 avente ad oggetto:  
**Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.**

**Publicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 30.12.2022 per Estratto - Legge Regionale n.11/2015**



# COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del Registro Proposte

Area 3 ♦ Tributi - Risorse Umane – Ced

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. -

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 29-12-2022

Il Segretario

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
Il Commissario Straordinario

Dichiarata esecutiva	immediatamente
	si
	no

## **Proposta di Deliberazione n° 8 del 02.12.2022 dell'Area 3**

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. -

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 7 del D.lgs. 267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, i Comuni hanno la possibilità di disciplinare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, le proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;

### **CONSIDERATO CHE**

- per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, che si trovano in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti;
- a seguito di tale valutazione l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente e delle procedure di riscossione coattiva;
- in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge nr.212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche vagliare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali;

**ACQUISITO** il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore proponente;

**ACQUISITO** altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di revisione Economico-finanziaria, espresso a norma dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni in premessa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

- 1) **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, il *Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazioni dei tributi e delle entrate comunali* "riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **STABILIRE** che le disposizioni in materia di rateizzazione e compensazione entrano in vigore dalla data di esecutività del presente atto;

- 3) DARE ATTO che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 4) DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009;
- 5) DICHIARARE, con separata votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il Funzionario redigente  
Il Responsabile di P.O. Area 3  
Orazio MANUELE



Il proponente  
Assessore al Bilancio e Tributi  
Dott. Gaetano CALANDRA





# COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

---

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI  
E DELLE ENTRATE COMUNALI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°

69 DEL 29/12/2022

<b>CAPO I - INTRODUZIONE</b>		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	<i>Pag. 3</i>
<b>CAPO II – RATEIZZAZIONE</b>		
Art. 2	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	Diniego della rateizzazione	<i>Pag. 4</i>
Art. 4	Termini e modalità di presentazione della domanda	<i>Pag. 5</i>
Art. 5	Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione	<i>Pag. 5</i>
<b>CAPO III - COMPENSAZIONE</b>		
Art. 6	Principi in materia di compensazione	<i>Pag. 6</i>
Art. 7	Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale	<i>Pag. 6</i>
Art. 8	Compensazione tra differenti tributi e/o entrate comunali	<i>Pag. 7</i>
Art. 9	Compensazione tra debiti dell'Ente e tributi e/o entrate comunali	<i>Pag. 7</i>
<b>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 10	Disposizioni speciali	<i>Pag. 9</i>

## CAPO I - INTRODUZIONE

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina:

a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle procedure esecutive;

b) il procedimento di compensazione:

- nell'ambito della stessa entrata comunale;
- tra entrate comunali diverse;
- tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

Entrambi i superiori procedimenti vengono applicati solo dopo attenta valutazione delle esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche, sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali.

## CAPO II - RATEIZZAZIONE

### Art 2

#### Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, possono chiedere, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, con rata non inferiore ad € 50,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata, motivata e documentata. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà finanziaria in cui versa la singola persona fisica e/o impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero in elementi soggettivi specificati di seguito:

- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione;
- nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- 1) per le persone fisiche, le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
  - 2) per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.
3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione.
4. la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella seguente tabella:

RATEIZZAZIONE				
Categoria contribuente	scaglione di debito		numero rate mensili	
	da	a		
Persone fisiche o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	€ -	€. 1.500,00	fino a	12
	€. 1.501,00	€. 5.000,00	fino a	24
	€. 5.001,00	€. 10.000,00	fino a	36
	€.10.001,00	€. 20.000,00	fino a	48
	€. 20.001,00		Fino a	72

5. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).
6. Per importi del debito superiori ad €. 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio.
7. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (*Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007)*, alle condizioni indicate al superiore comma 2.

### Art. 3 Diniego della rateizzazione

1. La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:
  - a) l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 50,00;

- b) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
- c) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
- d) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012), a carico dell'istante.

#### **Art. 4**

##### **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).

2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, comprensiva degli eventuali documenti allegati, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive e dovrà contenere:

- a) l'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
- b) gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale;
- c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al beneficio, per quanto previsto nel presente regolamento;
- d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

#### **Art. 5**

##### **Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione**

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Servizio Tributi che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Servizio Tributi, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altre Aree dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.

2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.

3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:

- a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza;
- b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che:

- b.1) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
- b.2) per i debiti di importo superiore a €. 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateazione, salva l'iscrizione nel ruolo coattivo per gli eventuali ulteriori debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia.

### CAPO III - COMPENSAZIONE

#### Art. 6

##### Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune **a qualsiasi titolo**, ivi compresi i tributi locali, in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

#### Art. 7

##### Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale

1. Il contribuente, nell'ambito di un medesimo tributo o entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.

4. Il Servizio Tributi decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

#### **Art. 8**

##### **Compensazione tra differenti tributi e/o entrate comunali**

1. Il contribuente, relativamente al versamento di un tributo o di un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali diversi, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:

- a) generalità e codice fiscale;
- b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
- c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
- e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali.

4. Il Servizio Tributi decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il tale termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

#### **Art. 9**

##### **Compensazione tra debiti dell'Ente e tributi e/o entrate comunali**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile, e, ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Scordia verso terzi a qualsiasi titolo e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.

2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

##### **A - Compensazione su richiesta di parte**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Scordia, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.

2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Servizio Tributi, contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale;
- b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
- c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
- d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Scordia si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
- e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.

3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al punto B) del presente articolo, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

#### **B) - Compensazione d'Ufficio**

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 - *bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Scordia attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente, alla quale accederanno gli operatori autorizzati dal Dirigente di Settore.

2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà, a cura dell'Area Economico-Finanziaria, a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'ente con il credito nei confronti del contribuente.

4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria o suo delegato, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.

5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.

6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.

7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà la procedura per il pignoramento della somma a debito;

8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai Dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 10 Disposizioni speciali**

1. È abrogata ogni norma di altri regolamenti comunali in contrasto con quelle di cui al presente atto. Restano ferme le disposizioni di legge riguardo la modalità dei versamenti a favore dell'Ente, che possono avvenire esclusivamente in modalità telematica o a mezzo di conto corrente postale (a garanzia della tracciabilità dell'operazione e della certezza dell'avvenuto incasso).



# COMUNE DI SCORDIA

Città Metropolitana di Catania

Via Trabia n. 15

## Verbale n. 48/2022

**Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.**

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di dicembre, in conference call

17.12.2022

### **l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da:

- Rag. Giovanni Meli, Presidente;
- Dott. Calogero Migliore, componente;
- Dott. Vincenzo Modica, componente;

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione inerente all'approvazione del **Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.**

### **Premesso che:**

- con pec del 015.12.2022, prot. 0026244/Area 3, l'Ente ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Economico Finanziario la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 8 del 02.12.2022 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento.";

### **Atteso che**

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

### **Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale e relativo allegato "A" *Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali*, composto da 10 articoli;

### **Visti**

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area;

per quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

### **esprime parere favorevole**

in ordine la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 8 del 02.12.2022 avente ad oggetto: **“Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.”**

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

### **L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente**

*f.to Giovanni Meli*

*f.to Calogero Migliore*

*f.to Vincenzo Modica*

COMUNE DI SCORDIA  
Città Metropolitana di Catania  
AREA 2  
SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI  
2 Commissione Consiliare Permanente

OGGETTO: VERBLE N° 3 DEL 27 DICEMBRE 2022

Alle ore 11:00 in I<sup>a</sup> convocazione: Non è presente nessuno dei componenti.

Alle ore 11:30 in II<sup>a</sup> convocazione sono presenti i componenti

- Minissale Rosario Componente
- Leonardi Francesco Componente
- Frazzetto Antonino Presidente

E' altresì presente il Responsabile dell'Area 2, Orazio Manuele

Assume le funzioni di Segretaria Verbalizzante la Dipendente Rag. Antonina Paglia.

Ordine del Giorno:

1. Approvazione Variazione al Bilancio provvisorio corrente annualità 2022 – variazione stanziamenti di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 175 e 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Tipologia di entrata a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 175, c. 3 lett. A) del D. Lgs. 267/2000;

2. Intervento di riqualificazione dell'Area a verde attrezzato con la realizzazione di strutture sportive nel piazzale antistante l'Istituto comprensivo "S. Basso", plesso di via Simeto fra la via Nino la via F. Crispi e la via G. Verga. Fondo sviluppo e Coesione 2014/2022 – DPCM del 17/07/2020;

3. D. M. avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinarsi ad asilo nido e scuole di infanzia da finanziare nell'ambito del PNRR – missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - investimento 1.1 piano asilo nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Cup: H48H22000220006 - Area scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale G. Verga di via bologna – plesso n. 1 – riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici – finanziamento previsto di € 448.500.00.

Cup: H45E22000470006 – Area scolastica di via Bologna – Istituto Comprensivo Statale G. Verga di via bologna – nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia – finanziamento previsto di € 1.260.000.00. Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4. Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali;

Il Presidente della II<sup>a</sup> CCP, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Responsabile Area 2 a voler esporre ai componenti della commissione in merito ai punti relativi all'approvazione di variazioni al bilancio provvisorio corrente annualità 2022.

Questi riferisce che ritiene assolutamente necessario provvedere a sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale le variazioni di bilancio relative alle entrate a destinazione vincolata, le sole per le quale si può provvedere all'approvazione oltre il 30.11.2022 ed entro il 31.12.2022.

Le proposte di variazioni in argomento sono state già sottoposte al vaglio dei Revisori dei Conti, che hanno rilasciato parere positivo per tutte le proposte di deliberazione di C.C. (le nn.41, 42 e 43 del 22.12.2022).

Il componente Leonardi esprime le sue perplessità su alcune variazioni di bilancio ed in particolar modo su quelle riguardanti le scuole paritarie, in quanto non gli è chiaro a chi vanno questi finanziamenti, visto che sono a destinazione vincolata, e quali sono i progetti presentati. Chiede inoltre di sapere quali sono i progetti

per scuole comunali e se l'amministrazione comunale sta programmando un servizio di istruzione integrale da 0 a sei anni e entro quanto tempo si devono spendere i finanziamenti.

Il componente Minissale chiede di sapere se, visto che queste somme sono a destinazione vincolata, presentando un emendamento possono essere destinate ad altri servizi.

Il Responsabile Area 2 riferisce che ai quesiti posti potranno dare risposta i dirigenti delle Aree interessate, che sono stati invitati a presenziare al consiglio comunale per dare chiarimenti in merito.

Il presidente invita i componenti ad esprimere il parere sulle proposte di deliberazione di C.C. relative alle variazioni di bilancio bilanci di cui si sta trattando:

Leonardi: astenuto

Minissale: favorevole

Frazzetto: favorevole

Alle ore 12:10 entra la consigliera Maria Bonaciti


Si passa al 4 punto dell'O.d.G. che riguarda il Regolamento comunale della rateizzazione e della compensazione dei tributi comunale.

Il Responsabile Area 2 riferisce che occorre provvedere ad approvare un nuovo regolamento che sostituisca quello attualmente in vigore, non più rispondente alla realtà attuale. Per esempio, tale vecchio regolamento permette la rateizzazione solamente a chi ha un reddito non superiore a 15.000,00 euro, mentre in effetti la platea di contribuenti che vorrebbe oggi richiedere la rateizzazione presenta redditi ben al di sopra di tale importo. Tra l'altro, il vecchio regolamento non è assolutamente coerente con la nuova normativa sulla rateizzazione prevista dalla legge 160/2019 (art. 1 - comma 796). In merito a tale proposta di deliberazione, aggiunge il Responsabile dell'Area 2, i revisori hanno dato parere positivo.

Viene sollevato il problema relativo alla entità delle rate, in quanto si chiede di sapere se saranno tutte uguali oppure no. Il Responsabile dell'Area tributi fa presente, a tal proposito, che per prassi l'ufficio, o meglio la società che supporta l'ufficio per il coattivo (Assist Spa), di norma rateizza il dovuto provvedendo a suddividere il debito in parti uguali ad eccezione della prima rata, per la quale richiede il 15% dell'intero importo.

Sulla scorta di quanto sopra, la commissione, a questo punto, esprime parere favorevole all'unanimità all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali e dà mandato allo stesso Responsabile dei Tributi di inserire un emendamento all'art. 5, che preveda una rateizzazione la cui prima rata deve essere di importo pari al 15% del totale dovuto.

La Segretaria Verbalizzante



Il Presidente della II Comm. Consiliare

